

---

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

---

## AGENZIA DELLE ENTRATE

**Approvazione di n. 5 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi da utilizzare per il periodo d'imposta 2000.**

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento

**dispone:**

1. *Approvazione dei modelli*

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2000, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

- a) Laboratori di analisi cliniche, codice di attività 85.14.1; Studio di settore SG 56 U;
- b) Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali), codice di attività 92.72.1; Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice di attività 55.30.1; Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione, codice di attività 55.30.2; Servizi di ristorazione in self-service, codice di attività 55.30.4; Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice di attività 55.30.5; Bar e caffè, codice di attività 55.40.1; Gelaterie, codice di attività

- 55.40.2; Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice di attività 55.40.4;  
Studio di settore SG 60 U;
- c) Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista), codice di attività 60.22.0; Studio di settore SG 72 A;
- d) Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri, codice di attività - 60.21.0; Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri, codice di attività 60.23.0; Altri trasporti terrestri di passeggeri, codice di attività 60.24.0; Studio di settore SG 72 B;
- e) Studi fotografici, codice di attività 74.81.1; Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa, codice di attività 74.81.2.; Studio di settore SG 74 U.

1.2 I modelli di cui al punto 1 possono essere utilizzati anche dai contribuenti che svolgono le attività di cui alle lettere a) ed e) sotto forma di attività professionale.

1.3 Tali modelli possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività economiche, come attività secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.4 Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con il decreto ministeriale 10 agosto 1998.

1.5 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

## 2 *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli*

2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare i dati relativi all'applicazione degli

studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

2.2 Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.

2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

### 3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli*

3.1 E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati al punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di

stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2 I modelli di cui all'art. 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *Internet* [www.finanze.it](http://www.finanze.it), nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti *Internet*, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente atto.

#### 4. *Modalità per la trasmissione dei dati*

4.1 I modelli, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore dei servizi, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2 Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui punto 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

#### 5. *Asseverazione*

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

- b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

### **Motivazioni**

Il presente atto, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000 integra quello emanato in data 16 marzo 2001 con il quale sono stati approvati altri 37 modelli per la comunicazione dei dati riguardanti studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi e stabilisce:

- a) le modalità con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore dei servizi indicate al punto 1;
- b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- c) le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001.

### **Riferimenti normativi**

#### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).

#### *b) Disciplina degli studi di settore*

- Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Decreto ministeriale 10 agosto 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

- Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
- Decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 e 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi;
- Decreto dirigenziale 16 marzo 2001: Approvazione di 37 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi da utilizzare per il periodo d'imposta 2000.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2001

*Il direttore:* ROMANO



**AGENZIA DELLE ENTRATE**

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

**SG56U**

**85.14.1    Laboratori di analisi cliniche.**

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

**1. GENERALITÀ**

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG56U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G - Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per l'attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

**2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che esercitano come attività prevalente quella di:

**"Laboratori di analisi cliniche" - 85.14.1,** sia in qualità di imprenditore sia di esercenti arti e professioni.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del mo-

dello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.

Per attività prevalente si intende quella dalla quale è derivato il maggiore ammontare:

- dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata;
- dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai contribuenti che svolgono l'attività sopra indicata in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata.

L'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nei quadri F e G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'attività sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

**3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri, i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi

quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;

4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di prodotti;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

**4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE****Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SMO3A; SMO3B; SMO3C; SMO3D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

**ATTENZIONE**

I soggetti interessati alla compilazione del presente modello, qualora non sia stato diversamente previsto nelle istruzioni, indicano i dati richiesti al netto dell'iva indetraibile.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio.;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE  
PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI  
SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
  - i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
  - b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
  - c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ri-

cavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un'eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

**8. FRONTESPIZIO**

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra il codice fiscale;
  - il numero progressivo dell'unità produttiva.
- Il dato va fornito soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Non vanno considerate distintamente le unità locali presenti nell'ambito dello stesso territorio comunale che realizzano congiuntamente un'unica entità produttiva. È il caso, ad esempio, di un laboratorio di analisi in cui il titolare ha destinato un'unità locale all'accesso della clientela ed ai prelievi, ed una unità locale distinta nella quale vengono eseguiti gli esami di laboratorio.

**Altre attività**

Nei primi tre righe sono richieste le informazioni relative ai contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V del TUIR (redditi di lavoro autonomo) e devono essere compilati qualora venga svolta anche attività dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, in quest'ultimo caso, deve, altresì, essere indicato il numero delle ore settimanali di lavoro prestato; qualora, inoltre, il contribuente sia percettore di pensione, deve essere barrata la relativa casella.

Nell'ultimo rigo, che riguarda tutti i contribuenti, deve essere barrata la casella appositamente predisposta qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.

Si precisa che i dati richiesti non vanno forniti nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

**Altri dati**

Sono di seguito richieste ulteriori informazioni relative all'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa e alla categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività rientrante nel codice 85.12.1, riportando nella casella appositamente predisposta, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

**9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività, ed è strutturato in tre sezioni delle quali la prima (righe da A01 ad A05) deve essere compilata da tutti i contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale alla quale appartiene il reddito dai medesimi prodotto, la seconda (riga A06) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo V (redditi di lavoro autonomo) del TUIR e la terza (righe da A07 a A13) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo VI (redditi di impresa) del TUIR.

Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001, e agli assunti con contratto di formazione e lavoro, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

**Personale addetto all'attività di lavoro autonomo**

- nel **rigo A06**, nella prima colonna, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella seconda colonna, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle

percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

**Personale addetto all'attività di impresa**

- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righe da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

**10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Il quadro consente di rilevare le informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzate per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risul-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

ta dalla eventuale licenza amministrativa. In presenza di più unità locali nell'ambito dello stesso territorio comunale che realizzano un'unica entità produttiva, così come precisato nel paragrafo 8, i dati richiesti vanno forniti cumulativamente.

In particolare indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KVV. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzando i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  - esercente l'attività di laboratorio di analisi e medico radiologo che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segreteria che presta lavoro per entrambi i soggetti, ecc.);
  - medico generico ed esercente l'attività di laboratorio di analisi che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il medico generico (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute all'esercente l'attività di laboratorio di analisi (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.);
  - nel **rigo B06**, l'anno in cui il contribuente ha iniziato l'attività nell'unità locale;
  - nel **rigo B07**, inserendo uno dei codici indicati sul modello, le caratteristiche peculiari del laboratorio;
  - nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;

- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio e/o ad archivio;
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente a laboratorio;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'accesso dei clienti;
- nel **rigo B12**, con esclusivo riferimento alla sola attività di laboratorio di analisi cliniche, barrando la relativa casella se trattasi di laboratorio accreditato S.S.N.;
- nel **rigo B13**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

**Caratteristiche organizzative**

- nel **rigo B14**, il numero dei giorni in cui l'unità locale è aperta al pubblico durante la settimana;
- nel **rigo B15**, secondo la codifica riportata, l'orario giornaliero di apertura al pubblico;
- nel **rigo B16**, il numero di ore settimanali destinate esclusivamente all'attività di analisi di laboratorio;
- nel **rigo B17**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è collocata all'interno di casa di cura o centro polifunzionale privato.

**11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ**

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali anche se gli stessi sono già stati indicati nel quadro del "Personale addetto all'attività".

In particolare indicare:

**Consumi**

- sono di seguito richiesti i dati relativi alle spese sostenute per alcuni tipi di materiali, specifici per l'attività, consumati nel corso del 2000. Si precisa, che i valori da indicare sono relativi al consumo effettivamente rilevato e non all'acquisto dei materiali indicati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo D01**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per biochimica clinica ed ematologia consumati nel corso dell'anno 2000;
  - nel **rigo D02**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per microbiologia e virologia consumati nel corso dell'anno 2000;
  - nel **rigo D03**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per istologia, citologia ed amplificazione genica (PCR) consumati nel corso dell'anno 2000;

- nel **rigo D04**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto di materiale ausiliario consumato nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo D05**, il numero di esami che mediamente vengono effettuati nel corso di una giornata lavorativa;
- nel **rigo D06**, barrando l'apposita casella, se sono stipulate convenzioni particolari con Enti privati, aziende, Cral, ecc.;

**Attività di laboratorio di analisi**

- nei **rigi da D07 a D14**, distintamente per ciascuna specifica area individuata, in percentuale, i compensi o i ricavi percepiti o conseguiti in rapporto a quelli complessivamente realizzati con riferimento alla sola attività di laboratorio di analisi cliniche. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Addetti all'attività distribuiti per mansioni e profili professionali**

- nei **rigi da D15 a D22**, il numero degli addetti all'attività, suddivisi per ciascuna delle mansioni o dei profili professionali individuati. Per gli addetti che svolgono più mansioni (vengono cioè impiegati in più servizi), indicare la mansione svolta prevalentemente. Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e coloro che effettuano prestazioni occasionali); per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un fattorino ha prestato servizio per due mesi ed un altro fattorino per altri cinque mesi, nel rigo D22 andrà indicato il numero due.
- nel **rigo D23**, inserendo uno dei quattro codici indicati sul modello, la qualifica professionale posseduta dal Direttore Tecnico del laboratorio.

**Elementi di costo specifici**

- nel **rigo D24**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi derivanti dall'attività svolta, con esclusione dei premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D25**, le spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- nel **rigo D26**, le spese sostenute per il servizio di pulizia e sterilizzazione svolto da imprese esterne;
- nel **rigo D27**, le spese sostenute per esami effettuati da altri laboratori di analisi;
- nel **rigo D28**, le spese sostenute per pre-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

stazioni mediche e biologiche effettuate da medici e biologi esterni al laboratorio;

- nel **rigo D29**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, senza tener conto, per gli esercenti l'attività d'impresa dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 74, comma 2, del TUIR e per gli esercenti arti e professioni, dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR;

**Altri elementi specifici**

- nel **rigo D30**, il numero di giorni che mediamente il laboratorio deve attendere per l'incasso delle prestazioni rese in convenzione con il SSN;
- nel **rigo D31**, la percentuale dei ricavi o dei compensi conseguiti dal ticket pagato dagli assistiti in rapporto ai ricavi o compensi complessivi;
- nel **rigo D32**, la percentuale dei ricavi/compensi conseguiti dalle prestazioni rese a tariffa non convenzionale (diversa da quella pattuita con il S.S.N.) rispetto ai ricavi/compensi complessivi;
- nel **rigo D33**, la percentuale dei ricavi o dei compensi conseguiti dalle prestazioni rese a domicilio, rispetto ai ricavi o compensi complessivi;

I righe D34 e D35 devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente. In particolare, va indicato:

- nel **rigo D34**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D35**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2000.

Si precisa, al riguardo, che nel caso di attività esercitata in forma associata, va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

**ATTENZIONE**

I dati riportati nei righe D34 e D35, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella tabella 2;

**Tipologia della clientela**

- nei **righe da D36 a D42**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, in percentuale, i

ricavi o i compensi percepiti rispetto ai ricavi o compensi complessivi. Al riguardo si precisa che nel rigo D37 va considerato anche l'ammontare dei ticket relativi alle prestazioni rese. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI**

In tale quadro indicare, nei **righe da E01 a E06**, per ciascuna delle cinque classi di costo individuate, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo con riferimento al 31 dicembre 2000.

**13. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI**

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui

costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessa-

to l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente in un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

- sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
- Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
- Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie

- totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).
- Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
- Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi magnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  - nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);
- Imposta sul valore aggiunto**
- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
  - nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
  - nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
    - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

**14. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO**

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

**Imposte sui redditi**

Indicare:

- nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
- Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
  - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  - c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
- Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
- a) non si tiene conto degli immobili;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

- b) va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, (pari a euro 516,46) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- c) le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- d) le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

- nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
- a) l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
- Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- b) le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- c) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

**ATTENZIONE**

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

- nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
- a) l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- b) le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- c) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

**ATTENZIONE**

Devono essere inclusi, in questo rigo:

1. i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di

altri servizi di cui il professionista si avvale. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B04 del quadro B;

2. le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Le spese in questione vanno riportate, altresì, nel rigo B05 del quadro B;

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

- nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
- a) i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- b) i consumi di energia elettrica;
- c) i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- e) l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- f) l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- g) il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

- nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  - a) per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
  - b) di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  - c) per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  - d) per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  - e) per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
  - f) di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  - g) inerenti l'attività professionale o artistica ef-

fettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

- nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti).  
L'importo indicato deve corrispondere al totale degli importi indicati nei righi D33 e D34 del quadro D del presente modello.  
I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - a) operazioni "fuori campo di applicazione" dell'Iva (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma e 7 del D.P.R. n. 633/72);
  - a) operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72.
- nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'Iva sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'Iva relativa:
  - a) alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - b) ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

**15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

**16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI**

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese.

Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei rigi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali rigi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata.

In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con

contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G04 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G03 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- nel **rigo Z15**, con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali le regioni (o le AUSL) applicano accordi (o vincoli contrattuali), il valore delle prestazioni effettuate in eccedenza rispetto all'ammontare contrattualmente stabilito;
- nel **rigo Z16**, la riduzione dell'ammontare dei ricavi, effettuata nel periodo d'imposta, a seguito di meccanismi di modulazione tariffaria. Si precisa che non si deve tener

conto degli importi che sono stati imputati nei successivi periodi d'imposta a titolo di sopravvenienza passiva;

- nel **rigo Z17**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2000 per le manutenzioni;
- nel **rigo Z18**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2000 per la verifica esterna di qualità (VEQ);
- nel **rigo Z19**, la percentuale dei ricavi o compensi derivanti da attività diverse da quella di laboratorio di analisi cliniche, rispetto ai ricavi o compensi complessivi;
- nel **rigo Z20**, barrando la relativa casella, se il soggetto interessato alla compilazione del presente modello, è certificato ISO 9000;

**Consumi**

sono di seguito richiesti i dati relativi alle spese sostenute per alcuni tipi di materiali, specifici per l'attività, consumati nel corso del 2000. Si precisa, che i valori da indicare sono relativi al consumo effettivamente rilevato e non all'acquisto dei materiali indicati nel corso dell'anno 2000;

- nel **rigo Z21**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per laboratorio di base consumati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo Z22**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per virologia consumati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo Z23**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per genetica consumati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo Z24**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per istopatologia consumati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo Z25**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto di altro materiale ausiliario consumato nel corso dell'anno 2000;

**Beni strumentali**

- nei **rigi Z26 e Z27**, per ciascuna delle cinque classi di costo individuate, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo con riferimento al 31 dicembre 2000;
- nei **rigi da Z28 a Z34**, per ciascuna delle tre classi di costo individuate, il numero dei beni strumentali posseduti in comodato d'uso con riferimento al 31 dicembre 2000;

**Dati relativi ad alcune tipologie di esami effettuati**

- nei **rigi da Z35 a Z47**, con riferimento agli esami indicati, solo se eseguiti all'interno del laboratorio di analisi, nella prima colonna, il costo unitario dei reagenti utilizzati per singolo test e, nella seconda colonna, la tariffa di rimborso applicata dal S.S.N.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

**TABELLA 1 - Apprendisti**

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times (\text{TriTot} - \text{Tri1}) / \text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12}) / \text{TriTot} / 2$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6}) + (\frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri  
Tri1 5 trimestri  
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14}) + (\frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20}) + (\frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%

**TABELLA 2 - Calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto"**

Per i contribuenti che svolgono l'attività in qualità di imprenditori il calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto" è effettuato secondo le tradizionali modalità previste nella "Nota metodologica" allegata al decreto di approvazione degli studi di settore.

Per i contribuenti che esercitano l'attività in qualità di professionisti, invece, l'indicatore della resa oraria è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\text{importo del rigo G07} - \text{importo del rigo G03} - \text{importo del rigo G04} \\ \text{"Numero addetti" } \times 40 \times 45$$

dove:

- **rigo G07** = Compensi dichiarati;
- **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
- **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312  
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG56U**

Studi di settore

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti e gli apprendisti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.

Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2000 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

**ESEMPIO:**

Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 30 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2000 compensi pari a lire 80.000.000. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un apprendista retribuito per 312 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2000 lire 4.400.000.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{80.000.000 - 4.400.000}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{(1 \times 0,75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{3.150} = 24.000$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

**Pertanto:**

- il "Numero degli addetti" posto al denominatore del rapporto è pari a:  
Numero associati x (fattore correttivo) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro" )/ 312;  
il **fattore correttivo** è pari a:
- [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/ numero soci o associati)/45].

**ESEMPIO:**

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2000 compensi pari a 126.000.000. Si avvale inoltre, di un apprendista retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{126.000.000}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{126.000.000}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{4.500} = 28.000$$



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche

ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella			
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella	Per ore settimanali		
	Pensionato	Barrare la casella			
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella			
ALTRI DATI	Anno di inizio attività				
	Tipologia di reddito (1= impresa, 2 = lavoro autonomo)				
QUADRO A Personale addetto all'attività			Numero giornate retribuite		
	A01	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Apprendisti			
	A03	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro			
			Numero	Percentuale di lavoro prestato	
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
	A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	<b>Personale addetto all'attività di lavoro autonomo</b>				
	A06	Soci o associati che prestano attività nello studio			
	<b>Personale addetto all'attività di impresa</b>				
	A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
	A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
	A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente				
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa				
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente				
A13	Amministratori non soci				
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B01	Comune			
	B02	Provincia			
	B03	Potenza impegnata			Kw
	B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi			.000
	B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali			.000
	B06	Anno di apertura			
	B07	Laboratorio: (1) Specialistico non aperto al pubblico; (2) Polifunzionale non aperto al pubblico; (3) Specialistico aperto al pubblico; (4) Polifunzionale aperto al pubblico			
	B08	Superficie destinata a magazzino			Mq
	B09	Superficie destinata a ufficio/archivio			Mq
	B10	Superficie destinata esclusivamente a laboratorio			Mq
	B11	Superficie destinata all'accesso clienti			Mq
	B12	Laboratorio di analisi accreditato S.S.N.			Barrare la casella
	B13	Uso promiscuo dell'abitazione			Barrare la casella
	<b>Caratteristiche organizzative</b>				
B14	Giorni di apertura al pubblico nella settimana			Numero	
B15	Orario giornaliero di apertura al pubblico (1=fino a 4 ore; 2=fino a 8 ore; 3=più di 8 ore)				
B16	Ore settimanali destinate esclusivamente all'attività di analisi di laboratorio			Numero	
B17	Esercizio collocato all'interno di case di cura o centri polifunzionali privati			Barrare la casella	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--	--	--	--	--

**QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

<b>Consumi:</b>			
<b>D01</b>	Reagenti per biochimica clinica ed ematologia		.000
<b>D02</b>	Reagenti per microbiologia e virologia		.000
<b>D03</b>	Reagenti per istologia e citologia ed amplificazione genica (P.C.R)		.000
<b>D04</b>	Materiale ausiliario		.000
<b>D05</b>	Numero medio di esami al giorno		Numero
<b>D06</b>	Convenzioni con aziende, CRAL, ecc.		Barrare la casella
<b>Attività di laboratorio di analisi</b>		<b>Percentuale sui ricavi/compensi</b>	
<b>D07</b>	Ematologia e coagulazione		%
<b>D08</b>	Biochimica clinica		%
<b>D09</b>	Esami delle urine		%
<b>D10</b>	Immunometria		%
<b>D11</b>	Microbiologia		%
<b>D12</b>	Virologia		%
<b>D13</b>	Genetica		%
<b>D14</b>	Istopatologia		%
		TOT = 100%	
<b>Addetti all'attività distribuiti per mansioni e profili professionali</b>			
<b>D15</b>	Medici		Numero
<b>D16</b>	Biologi		Numero
<b>D17</b>	Chimici		Numero
<b>D18</b>	Tecnici di laboratorio		Numero
<b>D19</b>	Tirocinanti		Numero
<b>D20</b>	Infermieri		Numero
<b>D21</b>	Personale amministrativo		Numero
<b>D22</b>	Autisti/Fattorini		Numero
<b>D23</b>	Direttore tecnico (1 = medico; 2 = biologo; 3 = chimico; 4 = altro)		
<b>Elementi di costo specifici</b>			
<b>D24</b>	Spese per assicurazioni R.C.		.000
<b>D25</b>	Spese per smaltimento rifiuti speciali		.000
<b>D26</b>	Spese per servizi esterni di pulizia e sterilizzazione		.000
<b>D27</b>	Spese per esami effettuati da terzi		.000
<b>D28</b>	Spese per prestazioni mediche e biologiche effettuate da terzi		.000
<b>D29</b>	Acquisti ed abbonamenti di giornali/riviste/publicazioni/banche dati e spese di aggiornamento professionale/partecipazione a convegni		.000
<b>Altri elementi specifici</b>			
<b>D30</b>	Numero medio di giorni di attesa della liquidazione sui servizi in convenzione S.S.N.		Numero
<b>D31</b>	Percentuale sul fatturato proveniente dal ticket pagato		%
<b>D32</b>	Percentuale sul fatturato proveniente da prestazioni non in convenzione		%
<b>D33</b>	Percentuale sul fatturato realizzato per prestazioni a domicilio		%
<b>D34</b>	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
<b>D35</b>	Settimane di lavoro nell'anno		Numero

*(segue)*



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--

*(segue)***QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

Tipologia della clientela		Percentuale sui ricavi/compensi
<b>D36</b>	Attività non in convenzione con il S.S.N. (diversa da quella indicata nei righi da D38 a D42)	%
<b>D37</b>	Attività in convenzione con il S.S.N.	%
<b>D38</b>	Laboratori di analisi	%
<b>D39</b>	Strutture sanitarie private: ambulatori, poliambulatori, ospedali, cliniche, case di riposo, case di cura, studi medici o altre strutture sanitarie private	%
<b>D40</b>	Altre imprese e società	%
<b>D41</b>	Scuole, università, palestre, organizzazioni sindacali	%
<b>D42</b>	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

**QUADRO E**  
Beni strumentali

	Fino a 2 milioni	oltre 2 fino a 5 milioni	oltre 5 fino a 20 milioni	oltre 20 fino a 100 milioni	oltre 100 milioni	
<b>E01</b>						Numero
<b>E02</b>						Numero
<b>E03</b>						Numero
<b>E04</b>						Numero
<b>E05</b>						Numero
<b>E06</b>						Numero

**QUADRO F**  
Elementi  
contabili

Imposte sui redditi		
<b>F01</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
<b>F02</b>	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
<b>F03</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
<b>F04</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
<b>F05</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
<b>F06</b>	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
<b>F07</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
<b>F08</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
<b>F09</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
<b>F10</b>	Costo per la produzione di servizi	.000
<b>F11</b>	Valore dei beni strumentali	.000
<b>F12</b>	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
<b>F13</b>	Spese per acquisti di servizi	.000
<b>F14</b>	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori	.000
<b>F15</b>	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso	.000
<b>F16</b>	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000
Imposta sul valore aggiunto		
<b>F17</b>	Esenzione IVA	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
<b>F18</b>	Volume d'affari	.000
<b>F19</b>	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
<b>F20</b>	IVA sulle operazioni imponibili	.000
<b>F21</b>	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
<b>F22</b>	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--	--

QUADRO G		Imposte sui redditi					
Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo	G01	Valore dei beni strumentali				.000	
	G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente				.000	
	G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa				.000	
	G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica				.000	
	G05	Consumi				.000	
	G06	Altre spese				.000	
	G07	Compensi dichiarati				.000	
			Imposta sul valore aggiunto				
	G08	Esenzione IVA					Barrare la casella
	G09	Volume d'affari					.000
	G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione					.000
			G11	IVA sulle operazioni imponibili			.000
		G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)			.000	
QUADRO X		X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti			.000	
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore		X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo			.000	
QUADRO Z		Lavoro interinale/distacco		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese	
Dati complementari		Z01	Dipendenti a tempo pieno				
		Z02	di cui dirigenti				
		Z03	di cui quadri				
		Z04	di cui impiegati				
		Z05	di cui operai generici				
		Z06	di cui operai specializzati				
		Z07	Dipendenti a tempo parziale				
		Z08	Apprendisti				
		Z09	Assunti con contratto a termine				
		Z10	Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi			.000	
		Personale utilizzato dall'impresa distaccataria					
		Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riacdebitato alla distaccataria			.000	
		Personale distaccato presso altre imprese					
		Z12	Costo sostenuto e riacdebitato alla distaccataria			.000	
		Altri dati					
		Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività			.000	
		Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi			.000	
		Z15	Valore delle prestazioni eccedenti gli accordi contrattuali con il S.S.N.			.000	
		Z16	Ammontare della modulazione tariffaria imputata a diminuzione dei ricavi del periodo d'imposta			.000	
		Z17	Ammontare delle spese sostenute per le manutenzioni			.000	
		Z18	Ammontare delle spese sostenute per la verifica esterna di qualità (VEQ)			.000	
		Z19	Ricavi/compensi provenienti da altre attività diverse da quella di laboratorio di analisi			%	
		Z20	Certificazione di qualità ISO 9000			Barrare la casella	

(segue)



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--	--	--

(segue)

**QUADRO Z**

Dati complementari

<b>Consumi</b>						
<b>Z21</b>	Reagenti per laboratorio di base					.000
<b>Z22</b>	Reagenti per virologia					.000
<b>Z23</b>	Reagenti per genetica					.000
<b>Z24</b>	Reagenti per istopatologia					.000
<b>Z25</b>	Materiale ausiliario					.000
<b>Beni strumentali</b>		Fino a 2 milioni	oltre 2 fino a 5 milioni	oltre 5 fino a 20 milioni	oltre 20 fino a 100 milioni	oltre 100 milioni
<b>Z26</b>	Altre attrezzature specifiche di laboratorio					Numero
<b>Z27</b>	Altre attrezzature specifiche non di laboratorio					Numero
<b>Beni strumentali in comodato d'uso</b>				oltre 5 fino a 20 milioni	oltre 20 fino a 100 milioni	oltre 100 milioni
<b>Z28</b>	Ematologia e ematochimica					Numero
<b>Z29</b>	Batteriologia, virologia e urine					Numero
<b>Z30</b>	Istologia e citologia					Numero
<b>Z31</b>	Immunodiagnostica					Numero
<b>Z32</b>	Diagnostica isotopica					Numero
<b>Z33</b>	Altre attrezzature specifiche di laboratorio					Numero
<b>Z34</b>	Altre attrezzature specifiche non di laboratorio					Numero
<b>Dati relativi ad alcune tipologie di esami effettuati</b>		Costo unitario dei reagenti utilizzati per singolo test		Tariffa di rimborso del S.S.N.		
<b>Z35</b>	Glicemia		.000			.000
<b>Z36</b>	Colesterolo		.000			.000
<b>Z37</b>	Gamma GT		.000			.000
<b>Z38</b>	Urine		.000			.000
<b>Z39</b>	Calcio		.000			.000
<b>Z40</b>	Proteine totali		.000			.000
<b>Z41</b>	FT3		.000			.000
<b>Z42</b>	TSH		.000			.000
<b>Z43</b>	LH		.000			.000
<b>Z44</b>	FSH		.000			.000
<b>Z45</b>	CEA		.000			.000
<b>Z46</b>	Beta HCG		.000			.000
<b>Z47</b>	HBV		.000			.000

**Asseverazione****Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma





AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

**SG60U**

**92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).**

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

**1. GENERALITÀ**

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG60U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Elementi strutturali;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

**2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - 92.72.1.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

**ATTENZIONE**

I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1, sono tenuti ad applicare il presente studio di settore SG60U anche se svolgono, unitamente alla predetta attività e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle attività di seguito elencate:

- a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina - codice di attività 55.30.1;
- b) rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione - codice di attività 55.30.2;
- c) servizi di ristorazione in self-service - codice di attività 55.30.4;
- d) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo - codice di attività 55.30.5;
- e) bar e caffè - codice di attività 55.40.1;
- f) gelaterie - codice di attività 55.40.2;
- g) bar, caffè con intrattenimento e spettacolo - codice di attività 55.40.4.

In relazione allo svolgimento delle predette attività il contribuente non è tenuto ad osservare gli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati. In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

**3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'at-

tività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;

4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  - b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
    - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
    - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
    - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
  - c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
  - d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
  - e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
- donazioni;
  - trasformazioni;
  - scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

**4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE****Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero

per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999, il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SMO3A; SMO3B; SMO3C; SMO3D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "sog-

gette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base de-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

gli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
  - i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
  - b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
  - c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi

o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

**8. FRONTESPIZIO**

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

**9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Al riguardo, si precisa che per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nei **righi da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e qualifica dirigenziale non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

**10. QUADRO B - ELEMENTI STRUTTURALI**

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti la struttura e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare la struttura e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie della struttura deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, l'anno in cui il contribuente ha iniziato l'attività in tale struttura;
- nel **rigo B02**, il comune in cui è situata la struttura;
- nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B05**, la quantità di acqua consumata espressa in metri cubi;

**Stato giuridico di possesso dell'area e dimensioni della struttura**

- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'intera struttura ricettiva comprensiva di tutte le aree in concessione;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a spiaggia, pontile, piattaforme, palafitte, ecc.;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, di area coperta comprensiva di quella destinata ai servizi di cabina. Per le strutture sviluppate su più livelli (piani) sommare tutte le superfici;

- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata ai servizi di cabina;

**Caratteristiche generali**

- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri lineari, di fronte mare;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a piscina, sia coperta che scoperta;
- nel **rigo B12**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a bar;
- nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a ristorazione (ristorante, selfservice, ecc.);
- nel **rigo B14**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, delle aree destinate a spaccio alimentare (market), discoteca al coperto, altri negozi, ecc.;
- nei **righi da B15 a B18**, il numero complessivo delle cabine, degli ombrelloni, delle sedie e sdraio e dei lettini in dotazione;
- nel **rigo B19**, il numero totale delle docce presenti all'interno della struttura;
- nel **rigo B20**, il numero delle docce a pagamento presenti all'interno della struttura;
- nel **rigo B21**, il numero dei servizi igienici a disposizione del pubblico;

**Bar**

- nel **rigo B22**, nella prima colonna, il numero dei bar e/o chioschi con solo servizio al banco gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello e, nella seconda colonna, il numero di quelli gestiti da terzi;
- nel **rigo B23**, nella prima colonna, il numero dei bar e/o chioschi con servizio ai tavoli gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello e, nella seconda colonna, il numero di quelli gestiti da terzi;
- nel **rigo B24**, il numero dei posti a sedere, interni ed esterni, dei bar e/o chioschi di gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione presente modello;
- nel **rigo B25**, il numero dei giorni di apertura dell'attività nel corso dell'anno;

**Ristorazione**

- nel **rigo B26**, nella prima colonna, il numero dei ristoranti e/o selfservice gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello e, nella seconda colonna, il numero di quelli gestiti da terzi;
- nel **rigo B27**, il numero dei posti a sedere interni ed esterni dei ristoranti gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello;
- nel **rigo B28**, il numero totale dei pasti serviti nei giorni di apertura dell'esercizio relativi ai ristoranti e/o selfservice gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello (sommare il

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

totale dei pasti serviti dai ristoranti e/o self-service per ogni giorno di apertura dell'esercizio). Al riguardo, si precisa che per "pasto servito", si intende sia il pasto tradizionale, formato cioè da più portate, sia quello formato da un solo primo piatto o da una singola portata;

– nel **rigo B29**, il numero dei giorni di apertura dell'attività di ristorazione nel corso dell'anno.

**Tariffe applicate**

Nella presente sezione (**righe da B30 a B39**) devono essere indicate le tariffe applicate a ciascuna tipologia di servizio offerto, distinguendo tra l'alta e la bassa stagione, il numero dei giorni di apertura e le relative tariffe applicate.

**11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ**

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela. In particolare, indicare:

– nel **rigo D01**, in percentuale, i ricavi conseguiti tramite convenzioni aziendali con enti, associazioni, aziende, alberghi ed altri operatori turistici, ecc., in rapporto ai ricavi complessivi;

**Servizi offerti**

– nei **righe da D02 a D11**, in percentuale, per ciascuna tipologia di servizi individuata, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Servizi di balneazione (affitto cabine, ombrelloni, sedie a sdraio, lettini)**

– nei **righe da D12 a D17**, per ciascuna delle tipologie individuate, nella prima colonna (**righe da D12 a D15**), il numero; nella seconda colonna (**righe D12 e D17**), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Servizi vari all'interno della struttura**

– nei **righe da D18 a D26**, il tipo di servizio reso all'interno della struttura, barrando una o più caselle nella prima colonna, se gestito direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modelli e, nella seconda colonna, se gestito da terzi;

– nel **rigo D27**, il numero dei video giochi, dei jukebox, dei flipper e dei giochi elettrici per bambini gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello;

**Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni / profili professionali**

– nei **righe da D28 a D36**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per ciascuna delle mansioni o dei profili professionali individuati. Per gli addetti che svolgono più mansioni (vengono cioè impiegati in più servizi), indicare la mansione svolta prevalentemente. Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività dell'impresa devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e coloro che effettuano prestazioni occasionali); per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa (limitatamente alle mansioni/profili professionali individuati nei righe da D28 a D36), indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un animatore ha prestato servizio per due mesi ed un altro animatore per altri cinque mesi, nel **rigo D34** andrà indicato il numero due;

– nel **rigo D37**, le spese sostenute nel corso dell'anno per l'acquisto esterno dei servizi di pulizia generale e di mantenimento delle aree verdi e piante ornamentali;

– nel **rigo D38**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta, nonché di quelle per furto e incendio. Al riguardo, si precisa che non vanno indicati i premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge riguardanti gli infortuni sul lavoro per il titolare ed il personale dipendente.

**12. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI**

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel **rigo F01**;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel **rigo F03**;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel **rigo F05**;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel **rigo F07**;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori si-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

milari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamen-

to, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e,

quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contribuiti e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autoveicoli, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

- Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e

tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad esempio, gli artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

**13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

**14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI**

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei rigi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali rigi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativa-

mente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG60U**

Studi di settore

**TABELLA 1 - Apprendisti**

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})}{\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})} + \frac{\text{Tri12}}{\text{TriTot}}$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri  
Tri1 5 trimestri  
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--

## 92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)

**QUADRO A**  
 Personale  
 addetto  
 all'attività

		Numero giornate retribuite	
<b>A01</b>	Dipendenti a tempo pieno		
<b>A02</b>	Dipendenti a tempo parziale		
<b>A03</b>	Apprendisti		
<b>A04</b>	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoratori a domicilio		
		Numero	Percentuale di lavoro prestato
<b>A05</b>	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
<b>A06</b>	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
<b>A07</b>	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
<b>A08</b>	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
<b>A09</b>	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
<b>A10</b>	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
<b>A11</b>	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
<b>A12</b>	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
<b>A13</b>	Amministratori non soci		

**QUADRO B**  
 Elementi  
 strutturali

<b>B01</b>	Anno di apertura		
<b>B02</b>	Comune		
<b>B03</b>	Provincia		
<b>B04</b>	Potenza impegnata		Kw
<b>B05</b>	Consumo di acqua		Mc
<b>Stato giuridico di possesso dell'area e dimensioni della struttura</b>			
<b>B06</b>	Superficie totale dell'area		Mq
<b>B07</b>	Superficie totale di area scoperta (spiaggia, pontile, piattaforme, ecc.)		Mq
<b>B08</b>	Superficie totale di area coperta (incluse le cabine)		Mq
<b>B09</b>	Superficie area destinata ai servizi di cabina		Mq
<b>B10</b>	Fronte mare		Metri lineari
<b>B11</b>	Area totale destinata a piscina (coperta e scoperta)		Mq
<b>B12</b>	Area destinata a bar		Mq
<b>B13</b>	Area destinata a ristorazione		Mq
<b>B14</b>	Area destinata ad altri servizi (market, discoteca al coperto, altri negozi, ecc.)		Mq
<b>B15</b>	Cabine (in dotazione)		Numero
<b>B16</b>	Ombrelloni (in dotazione)		Numero
<b>B17</b>	Sedie a sdraio (in dotazione)		Numero
<b>B18</b>	Lettoni (in dotazione)		Numero
<b>B19</b>	Docce		Numero
<b>B20</b>	di cui a pagamento		Numero
<b>B21</b>	Servizi igienici		Numero

*(segue)*



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--	--

(segue)

<b>QUADRO B</b> Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	<b>Bar</b>			
	<b>B22</b> Con solo servizio al banco		Gestione diretta	Gestione indiretta
			Numero	Numero
	<b>B23</b> Con servizio ai tavoli			
			Numero	Numero
	<b>B24</b> Posti a sedere interni ed esterni			
			Numero	
	<b>B25</b> Giorni di apertura			
			Numero	
	<b>Ristorazione</b>			
	<b>B26</b> Ristoranti/Self-service		Gestione diretta	Gestione indiretta
			Numero	Numero
	<b>B27</b> Posti a sedere interni ed esterni			
			Numero	
	<b>B28</b> Pasti serviti totali			
			Numero	
	<b>B29</b> Giorni di apertura			
			Numero	
	<b>Tariffe applicate</b>			
	<b>B30</b> Giorni di apertura		Alta stagione	Bassa stagione
			Numero	Numero
	<b>B31</b> Ingresso giornaliero		.000	.000
	<b>B32</b> Affitto giornaliero di una cabina		.000	.000
	<b>B33</b> Affitto giornaliero di un lettino		.000	.000
	<b>B34</b> Affitto giornaliero di un ombrellone		.000	.000
	<b>B35</b> Affitto giornaliero di una sedia a sdraio		.000	.000
	<b>Due persone + noleggio ombrellone e due sedie a sdraio</b>			
	<b>B36</b> Giornaliero		.000	.000
	<b>B37</b> Settimanale		.000	.000
	<b>B38</b> Mensile		.000	.000
	<b>Due persone + noleggio ombrellone, due sedie a sdraio e cabina</b>			
	<b>B39</b> Mensile		.000	.000
<b>QUADRO D</b> Elementi specifici dell'attività	<b>D01</b> Ricavi realizzati tramite convenzioni			%
	<b>Servizi offerti</b>			Percentuale sui ricavi
	<b>D02</b> Ingresso con servizi a pagamento (esclusi affitti da D03 a D04)			%
	<b>D03</b> Affitto ombrelloni, sedie a sdraio, e lettini			%
	<b>D04</b> Affitto cabine			%
	<b>D05</b> Piscina, impianti sportivi e corsi a pagamento			%
	<b>D06</b> Bar (compresi i distributori automatici)			%
	<b>D07</b> Ristorazione			%
	<b>D08</b> Noleggio attrezzature per sport d'acqua (imbarcazioni, moto d'acqua, pattini, pedalò, canoe, windsurf, ecc.)			%
	<b>D09</b> Attività commerciali (negozi)			%
	<b>D10</b> Video-giochi, juke-box, flipper, giochi elettrici per bambini			%
	<b>D11</b> Altro			%
				TOT = 100%
	<b>Servizi di balneazione (affitto cabine, ombrelloni, sedie a sdraio, lettini)</b>			Percentuale sui ricavi
	<b>D12</b> Abbonamenti fino a 7 giorni		Numero	%
	<b>D13</b> Abbonamenti fino a 14 giorni		Numero	%
	<b>D14</b> Abbonamenti fino a 30 giorni		Numero	%
	<b>D15</b> Abbonamenti stagionali		Numero	%
<b>D16</b> Ingressi giornalieri (dal lunedì al venerdì, esclusi gli abbonati)			%	
<b>D17</b> Ingressi giornalieri (sabato e domenica, esclusi gli abbonati)			%	
			TOT = 100%	

(segue)





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--	--

QUADRO F	Imposte sui redditi		
Elementi contabili	<b>F01</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	<b>F02</b>	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
	<b>F03</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
	<b>F04</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
	<b>F05</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	<b>F06</b>	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
	<b>F07</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
	<b>F08</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
	<b>F09</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
	<b>F10</b>	Costo per la produzione di servizi	.000
	<b>F11</b>	Valore dei beni strumentali	.000
	<b>F12</b>	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
	<b>F13</b>	Spese per acquisti di servizi	.000
	<b>F14</b>	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori	.000
	<b>F15</b>	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso	.000
	<b>F16</b>	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000
<b>Imposta sul valore aggiunto</b>			
<b>F17</b>	Esenzione IVA	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
<b>F18</b>	Volume d'affari	.000	
<b>F19</b>	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000	
<b>F20</b>	IVA sulle operazioni imponibili	.000	
<b>F21</b>	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000	
<b>F22</b>	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000	
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	<b>X01</b>	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
	<b>X02</b>	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--	--

**QUADRO Z**

Dati complementari

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
<b>Lavoro interinale/distacco</b>				
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			
Z10	Spese (lavoro interinale) .000	di cui oneri retributivi e contributivi		.000
<b>Personale utilizzato dall'impresa distaccataria</b>				
Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riacdebitato alla distaccataria			.000
<b>Personale distaccato presso altre imprese</b>				
Z12	Costo sostenuto e riacdebitato alla distaccataria			.000
<b>Altri dati</b>				
Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività			.000
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi			.000
<b>Asseverazione</b>	<b>Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)</b>			
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		





**AGENZIA DELLE ENTRATE**

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

**SG72A**

**60.22.0 Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista)**

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

**1. GENERALITÀ**

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG72A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

**2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista)" - 60.22.0.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei

componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

**3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta,

per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
- donazioni;
  - trasformazioni;
  - scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

**4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE****Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

In deroga a tale principio generale, per lo studio di settore SG72A la causa di inapplicabilità opera nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività in ogni forma di società di cooperativa.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compila-

zione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999, il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra-contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extra-contabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra-contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimenta-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

li in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE  
PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI  
SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corri-

spandano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

**8. FRONTESPIZIO**

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Se l'impresa è iscritta nell'albo artigiani, barrare l'apposita casella.

**9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Al riguardo, si precisa che per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righe da A01 a A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **riga A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **riga A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **rigli da A11 ad A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e qualificata dirigenziale non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

**10. QUADRO B - UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti le unità locali e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità locali e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

Nel **rigo B00**, va indicato il numero complessivo delle unità locali destinate all'esercizio dell'attività; per ciascuna di esse indicare:

- nei **rigli B01, B11, B21, B31, B41, B51, B61, B71, B81, B91**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nei **rigli B02, B12, B22, B32, B42, B52, B62, B72, B82, B92**, la sigla della provincia;
- nei **rigli B03, B13, B23, B33, B43, B53, B63, B73, B83, B93**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KVV. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nei **rigli B04, B14, B24, B34, B44, B54, B64, B74, B84, B94**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
- nei **rigli B05, B15, B25, B35, B45, B55, B65, B75, B85, B95**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di merci, attrezzature, ecc.;
- nei **rigli B06, B16, B26, B36, B46, B56, B66, B76, B86, B96**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie, destinata a diversi usi come, ad esempio magazzino di merci, attrezzature, ecc. parcheggio di veicoli;
- nei **rigli B07, B17, B27, B37, B47, B57, B67, B77, B87, B97**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti al rimessaggio dei veicoli e degli animali;
- nei **rigli B08, B18, B28, B38, B48, B58, B68, B78, B88, B98**, superficie dei locali, espressa in metri quadrati, destinata alla manutenzione e riparazione dei veicoli (officine);
- nei **rigli B09, B19, B29, B39, B49, B59, B69, B79, B89, B99**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, ad esempio spogliatoi, box, ecc.;
- nei **rigli B10, B20, B30, B40, B50, B60, B70, B80, B90, B100**, il **codice 1, 2 o 3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno.

**11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro vengono richieste informazioni che consentono di individuare le modalità di svolgimento dell'attività.

Al riguardo, si precisa che, per trasporti regolari s'intendono quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo continuativo o periodico, effettuati su itinerari e con orari prestabiliti.

Per trasporti non regolari si intendono quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo non continuativo o periodico, effettuati su itinerari e con orari stabiliti di volta in volta.

In particolare, indicare:

**Tipologia clientela**

- nei **rigli da D01 a D03**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi;

**Attività di trasporto**

- nel **rigo D04**, la percentuale dei ricavi conseguiti nell'attività di trasporto regolare in rapporto ai ricavi complessivi;
  - nel **rigo D05**, la percentuale dei ricavi conseguiti nell'attività di trasporto non regolare in rapporto ai ricavi complessivi.
- Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Trasporti**

- nei **rigli da D06 a D10**, per ciascuna tipologia di aree di attività individuate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi, distinguendo i ricavi derivanti dall'attività di trasporti regolari (nella prima colonna) da quelli derivanti nell'attività di trasporti non regolari (nella seconda colonna).
- Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Trasporti regolari**

- nel **rigo D11**, il numero di chilometri di tratta gestiti ottenuto sommando i chilometri di ciascuna tratta percorsa. Al riguardo, si precisa che, per tratta gestita, s'intende il percorso di andata e ritorno;
- nel **rigo D12**, il numero di passeggeri trasportati nell'anno;
- nel **rigo D13**, il numero degli abbonamenti venduti;

**Trasporti regolari e non regolari**

- nel **rigo D14**, il numero di chilometri complessivamente percorsi nell'anno ottenuto sommando le percorrenze chilometriche annue del parco macchine utilizzato per il servizio di trasporto;
- nel **rigo D15**, per i soli noleggiatori di au-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

tovetture con autista, il numero di corse o servizi o prestazioni effettuati nell'anno; nel caso di attività di trasporto con taxi, il numero dei turni effettuati nell'anno;

- nel **rigo D16**, il numero degli autisti impiegati nell'anno per lo svolgimento dell'attività. Si precisa che devono essere indicati in questo rigo tutti i soggetti che hanno effettivamente svolto l'attività di autista, come, ad esempio, il titolare dell'impresa, il collaboratore familiare o il socio;
- nel **rigo D17**, nel primo campo, il numero degli autisti dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; nel secondo campo, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo D18**, il numero dei sostituti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 21 del 1992;
- nel **rigo D19**, nel primo campo, il numero dei meccanici dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; nel secondo campo, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo D20**, il numero delle postazioni di lavoro della/e officina/e;
- nel **rigo D21**, il numero dei ponti di lavoro e delle fosse;
- nel **rigo D22**, se esiste un impianto di lavaggio degli autoveicoli, barrando la casella;
- nel **rigo D23**, se si dispone del collegamento con radiotaxi, barrando la casella;
- nel **rigo D24**, la percentuale delle corse e dei servizi notturni e festivi rispetto al numero complessivo delle corse e dei servizi forniti;
- nel **rigo D25**, i ricavi derivanti dalla fornitura di spazi pubblicitari sui veicoli;

**Costi specifici**

- nei **rigi da D26 a D32**, per ciascuna voce di spesa individuata, il costo sostenuto;

**Localizzazione**

- nel **rigo da D33** il **codice 1, 2, 3 o 4**, con riferimento al numero degli abitanti del comune che rilascia l'autorizzazione di noleggio di autovetture con autista ovvero nel caso di esercizio dell'attività di taxi nell'ambito di un comprensorio, il codice corrispondente alla densità demografica totale del comprensorio;

**12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI****Veicoli**

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nei **rigi da E01 ad E06**, nella prima colonna, il numero dei veicoli e, nella seconda colonna, il relativo numero di posti;
- nei **rigi da E07 ad E09**, nella prima colonna, il numero, e, nella seconda colonna, la portata dei soli altri veicoli (rigo E07), espressa in quintali.

Al riguardo, si precisa che:

- nel **rigo E04**, vanno indicati i minibus con capienza da un minimo di 10 ad un massimo di 25 posti compreso il conducente.
- nel **rigo E05**, vanno indicate le autovetture con capienza da un minimo di 5 ad un massimo di 9 posti compreso il conducente (art. 54 del codice della strada).

**13. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI**

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze fi-

nali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata. Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel

registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indebitabile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi so-

stenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto realizzato da un designer. Non possono, invece, essere considerate

spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
- Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
- Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi magnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad esempio gli artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n.

633/72 (al lordo delle detrazioni);

- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

**14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI  
RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE  
DEGLI STUDI DI SETTORE**

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo. Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1;
- nel **rigo X03**, il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di trasporti con taxi (ex articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21), barrando l'apposita casella. Al riguardo, si fa presente che il possesso della licenza è requisito indispensabile per la compilazione dei successivi righe X04 e X05;
- nel **rigo X04**, il valore strumentale della sola autovettura utilizzata per l'esercizio dell'attività di trasporti con taxi, indicato nel rigo F11 del quadro degli "Elementi contabili". Si precisa che il presente rigo può essere compilato esclusivamente da chi esercita l'attività di trasporti con taxi ed è subordinato al possesso della licenza di cui al rigo X03;
- nel **rigo X05**, il valore di cui al rigo X04 utilizzato ai fini del calcolo, determinato tenuto conto della riduzione pari al 50% per la sola autovettura di valore non inferiore a lire 25.000.000, utilizzata per l'esercizio dell'attività di trasporti con taxi.

**ESEMPIO 1**

- valore indicato al rigo X04 = 35.000.000
- $35.000.000 - 25.000.000 = 10.000.000$
- $10.000.000 \times 50\% = 5.000.000$
- valore da indicare al rigo X05 = 5.000.000

**ESEMPIO 2**

- valore indicato al rigo X04 = 55.000.000
- $55.000.000 - 25.000.000 = 30.000.000$
- $30.000.000 \times 50\% = 15.000.000$
- valore da indicare al rigo X05 = 15.000.000

**15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI**

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il

numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righe da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righe da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righe vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo

campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e radddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e radddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo Z15**, il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di trasporti con taxi (ex articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21), barrando l'apposita casella;
- nel **rigo Z16**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di trasporti con taxi, il numero di turni effettuati nell'anno;
- nel **rigo Z17**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di trasporti con taxi, il numero di turni notturni e/o festivi effettuati nell'anno;
- nel **rigo Z18**, barrare l'apposita casella, nel caso di esercizio dell'attività di trasporti con taxi nell'ambito di un comprensorio;
- nel **rigo Z19**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di noleggio di autovetture con autista (NCC), il numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- nel **rigo Z20**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di noleggio di autovetture con autista (NCC), il possesso dell'autorizzazione alla sosta su suolo pubblico;

**Tipologia clientela**

- nei **righe da Z21 a Z28**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72A**

Studi di settore

**TABELLA 1 - Apprendisti**

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri  
Tri1 5 trimestri  
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

60.22.0 - Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista)

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia	
ATTIVITA' ESERCITATA	Artigiano	Barrare la casella	
<b>QUADRO A</b>			
Personale addetto all'attività		Numero giornale retribuite	
<b>A01</b>	Dirigenti		
<b>A02</b>	Quadri		
<b>A03</b>	Impiegati		
<b>A04</b>	Operai generici		
<b>A05</b>	Operai qualificati e specializzati		
<b>A06</b>	Dipendenti a tempo parziale		
<b>A07</b>	Apprendisti		
<b>A08</b>	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine		
		Numero	Percentuale di lavoro prestato
<b>A09</b>	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
<b>A10</b>	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
<b>A11</b>	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
<b>A12</b>	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
<b>A13</b>	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
<b>A14</b>	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
<b>A15</b>	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
<b>A16</b>	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
<b>A17</b>	Amministratori non soci		
<b>QUADRO B</b>	Numero complessivo delle unità locali		
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività		Numero	
1)	<b>B01</b> Comune		
	<b>B02</b> Provincia		
	<b>B03</b> Potenza impegnata		Kw
	<b>B04</b> Superficie locali destinati ad uffici		Mq
	<b>B05</b> Superficie locali destinati a magazzini		Mq
	<b>B06</b> Superficie aree scoperte		Mq
	<b>B07</b> Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq
	<b>B08</b> Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq
	<b>B09</b> Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq
	<b>B10</b> Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
2)	<b>B11</b> Comune		
	<b>B12</b> Provincia		
	<b>B13</b> Potenza impegnata		Kw
	<b>B14</b> Superficie locali destinati ad uffici		Mq
	<b>B15</b> Superficie locali destinati a magazzini		Mq
	<b>B16</b> Superficie aree scoperte		Mq
	<b>B17</b> Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq
	<b>B18</b> Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq
	<b>B19</b> Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq
	<b>B20</b> Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		

(segue)



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(segue)*

QUADRO B						
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività	3)	B21	Comune			
		B22	Provincia			
		B23	Potenza impegnata		Kw	
		B24	Superficie locali destinati ad uffici		Mq	
		B25	Superficie locali destinati a magazzini		Mq	
		B26	Superficie aree scoperte		Mq	
		B27	Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq	
		B28	Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq	
		B29	Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq	
		B30	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			
		4)	B31	Comune		
			B32	Provincia		
		B33	Potenza impegnata		Kw	
		B34	Superficie locali destinati ad uffici		Mq	
		B35	Superficie locali destinati a magazzini		Mq	
		B36	Superficie aree scoperte		Mq	
		B37	Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq	
		B38	Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq	
		B39	Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq	
		B40	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			
	5)	B41	Comune			
		B42	Provincia			
		B43	Potenza impegnata		Kw	
		B44	Superficie locali destinati ad uffici		Mq	
		B45	Superficie locali destinati a magazzini		Mq	
		B46	Superficie aree scoperte		Mq	
		B47	Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq	
		B48	Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq	
		B49	Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq	
		B50	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			
	6)	B51	Comune			
		B52	Provincia			
		B53	Potenza impegnata		Kw	
		B54	Superficie locali destinati ad uffici		Mq	
		B55	Superficie locali destinati a magazzini		Mq	
		B56	Superficie aree scoperte		Mq	
		B57	Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq	
		B58	Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq	
		B59	Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq	
		B60	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			
	7)	B61	Comune			
		B62	Provincia			
		B63	Potenza impegnata		Kw	
		B64	Superficie locali destinati ad uffici		Mq	
		B65	Superficie locali destinati a magazzini		Mq	
		B66	Superficie aree scoperte		Mq	
		B67	Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq	
		B68	Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq	
		B69	Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq	
		B70	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			

*(segue)*



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(segue)*

**QUADRO B**  
Unità locali  
destinate  
all'esercizio  
dell'attività

8)	<b>B71</b>	Comune			
	<b>B72</b>	Provincia			
	<b>B73</b>	Potenza impegnata			Kw
	<b>B74</b>	Superficie locali destinati ad uffici			Mq
	<b>B75</b>	Superficie locali destinati a magazzini			Mq
	<b>B76</b>	Superficie aree scoperte			Mq
	<b>B77</b>	Superficie rimesse (veicoli e animali)			Mq
	<b>B78</b>	Superficie locali destinati alla manutenzione			Mq
	<b>B79</b>	Superficie locali destinati ad altri servizi			Mq
	<b>B80</b>	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			
9)	<b>B81</b>	Comune			
	<b>B82</b>	Provincia			
	<b>B83</b>	Potenza impegnata			Kw
	<b>B84</b>	Superficie locali destinati ad uffici			Mq
	<b>B85</b>	Superficie locali destinati a magazzini			Mq
	<b>B86</b>	Superficie aree scoperte			Mq
	<b>B87</b>	Superficie rimesse (veicoli e animali)			Mq
	<b>B88</b>	Superficie locali destinati alla manutenzione			Mq
	<b>B89</b>	Superficie locali destinati ad altri servizi			Mq
	<b>B90</b>	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			
10)	<b>B91</b>	Comune			
	<b>B92</b>	Provincia			
	<b>B93</b>	Potenza impegnata			Kw
	<b>B94</b>	Superficie locali destinati ad uffici			Mq
	<b>B95</b>	Superficie locali destinati a magazzini			Mq
	<b>B96</b>	Superficie aree scoperte			Mq
	<b>B97</b>	Superficie rimesse (veicoli e animali)			Mq
	<b>B98</b>	Superficie locali destinati alla manutenzione			Mq
	<b>B99</b>	Superficie locali destinati ad altri servizi			Mq
	<b>B100</b>	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO D**  
 Elementi  
 specifici  
 dell'attività

<b>Tipologia clientela</b>		Percentuale sui ricavi	
<b>D01</b>	Agenzie di viaggio		%
<b>D02</b>	Istituzioni scolastiche e religiose		%
<b>D03</b>	Privati		%
<b>Attività di trasporto</b>		Percentuale sui ricavi	
<b>D04</b>	Regolare		%
<b>D05</b>	Non regolare		%
		TOT = 100%	
<b>Trasporti</b>		Percentuale sui ricavi trasporti regolari	Percentuale sui ricavi trasporti non regolari
<b>D06</b>	urbani	%	%
<b>D07</b>	sub-urbani	%	%
<b>D08</b>	inter-urbani	%	%
<b>D09</b>	interregionali	%	%
<b>D10</b>	internazionali	%	%
		TOT = 100%	TOT = 100%
<b>Trasporti regolari</b>			
<b>D11</b>	Tratta gestita		Km
<b>D12</b>	Passeggeri trasportati		Numero
<b>D13</b>	Abbonamenti		Numero
<b>Trasporti regolari e non regolari</b>			
<b>D14</b>	Percorrenza chilometrica annua		Km
<b>D15</b>	Corse, servizi o prestazioni/turni effettuati		Numero
<b>D16</b>	Autisti impiegati nell'anno	Numero	
<b>D17</b>	di cui dipendenti a tempo pieno	Numero	Numero giornate retribuite
<b>D18</b>	di cui sostituiti ai sensi dell'art.10 della L. 21/92	Numero	
<b>D19</b>	Meccanici	Numero	Numero giornate retribuite
<b>D20</b>	Postazioni di lavoro della/e officina/e		Numero
<b>D21</b>	Ponti/fosse		Numero
<b>D22</b>	Impianto di lavaggio automatico veicoli		Barrare la casella
<b>D23</b>	Collegamento con radio-taxi		Barrare la casella
<b>D24</b>	Corse o servizi notturni/festivi		%
<b>D25</b>	Ricavi derivanti dalla fornitura di spazi pubblicitari sui veicoli		.000
<b>Costi specifici</b>			
<b>D26</b>	Manutenzione		.000
<b>D27</b>	Carburanti		.000
<b>D28</b>	Lubrificanti		.000
<b>D29</b>	Pneumatici		.000
<b>D30</b>	RC e assicurazione		.000
<b>D31</b>	Autostrade		.000
<b>D32</b>	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza		.000
<b>D33</b>	Localizzazione (1 = comune fino a 100.000 abitanti; 2 = comune fino a 500.000 abitanti; 3 = comune fino a 1.000.000 di abitanti; 4 = comune oltre 1.000.000 di abitanti)		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO E		Veicoli		Numero	Numero posti	
Beni strumentali	E01	Autobus urbani				
	E02	Autobus extra-urbani				
	E03	Pullman granturismo				
	E04	Minibus				
	E05	Autovetture				
	E06	Veicoli a trazione animale				
				Numero	Portata in quintali	
	E07	Altri veicoli				
	E08	Impianti di risalita a fune				
E09	Animali da tiro					
QUADRO F		<b>Imposte sui redditi</b>				
Elementi contabili	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			.000	
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti			.000	
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			.000	
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR			.000	
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			.000	
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti			.000	
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			.000	
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR			.000	
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			.000	
	F10	Costo per la produzione di servizi			.000	
	F11	Valore dei beni strumentali			.000	
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa			.000	
	F13	Spese per acquisti di servizi			.000	
	F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000			.000	
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso			.000	
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000			.000	
			<b>Imposta sul valore aggiunto</b>			
	F17	Esenzione IVA			Barrare la casella	
	F18	Volume d'affari			.000	
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)			.000	
	F20	IVA sulle operazioni imponibili			.000	
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento			.000	
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)			.000		
QUADRO X		<b>Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore</b>				
X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti			.000		
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo			.000		
X03	Licenza per l'esercizio del servizio di taxi (ex art. 8 L. 15/1/92 n. 21)			Barrare la casella		
X04	Valore dell'autovettura per l'esercizio del servizio di taxi			.000		
X05	Ammontare del valore di cui al rigo X04 utilizzato ai fini del calcolo			.000		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO Z**

Dati complementari

		Numero giornate Lavoratori interni	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
<b>Lavoro interinale/distacco</b>				
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			
Z10	Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000			
<b>Personale utilizzato dall'impresa distaccataria</b>				
Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riacdebitato alla distaccataria		.000	
<b>Personale distaccato presso altre imprese</b>				
Z12	Costo sostenuto e riacdebitato alla distaccataria		.000	
<b>Altri dati</b>				
Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività		.000	
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi		.000	
Z15	Licenza per l'esercizio del servizio di taxi (ex art.8 L.15/1/92 n.21)			Barrare la casella
Z16	Turni effettuati (per i soli taxi)			Numero
Z17	Turni notturni e/o festivi (per i soli taxi)			%
Z18	Esercizio dell'attività di taxi nell'ambito di un comprensorio			Barrare la casella
Z19	Autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) (ex art.8 L.15/1/92 n.21)			Numero
Z20	Autorizzazione alla sosta su suolo pubblico (per i soli NCC)			Barrare la casella
<b>Tipologia clientela</b>				
Z21	Amministrazioni comunali e provinciali		Percentuale sui ricavi	%
Z22	Scuole/istituzioni religiose			%
Z23	Altri enti pubblici (diversi dai righi Z21 e Z22)			%
Z24	Agenzie di viaggio			%
Z25	Alberghi ed altre strutture ricettive			%
Z26	Altre società ed enti privati (diversi dai righi Z22, Z24 e Z25)			%
Z27	Privati			%
Z28	Altro			%
				TOT = 100%
<b>Asseverazione</b>				
<b>Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)</b>				
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista		Firma		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		



AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore

**SG72B**

- 60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
- 60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
- 60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

**1. GENERALITÀ**

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG72B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

**2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

- "Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri" - 60.21.0;
- "Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri" - 60.23.0;
- "Altri trasporti terrestri di passeggeri" - 60.24.0.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla

quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

**3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:

- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

**4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE****Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

In deroga a tale principio generale, per lo studio di settore SG72A la causa di inapplicabilità opera nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività in ogni forma di società di cooperativa.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a de-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

correre dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito

con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999, il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata an-

notazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

te, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI  
A BASE PER L'APPLICAZIONE  
DEGLI STUDI DI SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti

abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Ammini-

strazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

**8. FRONTESPIZIO**

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Se l'impresa è iscritta nell'albo artigiani, barare l'apposita casella.

**9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO  
ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Al riguardo, si precisa che per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi da A01 a A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi da A11 ad A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'im-

presa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e qualifica dirigenziale non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

**10. QUADRO B - UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti le unità locali e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità locali e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

Nel **rigo B00**, va indicato il numero complessivo delle unità locali destinate all'esercizio dell'attività; per ciascuna di esse indicare:

- nei **righi B01, B11, B21, B31, B41, B51, B61, B71, B81, B91**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nei **righi B02, B12, B22, B32, B42, B52, B62, B72, B82, B92**, la sigla della provincia;
- nei **righi B03, B13, B23, B33, B43, B53, B63, B73, B83, B93**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nei **righi B04, B14, B24, B34, B44, B54, B64, B74, B84, B94**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
- nei **righi B05, B15, B25, B35, B45, B55, B65, B75, B85, B95**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di merci, attrezzature, ecc.;
- nei **righi B06, B16, B26, B36, B46, B56, B66, B76, B86, B96**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie, destinata a diversi usi come, ad esempio magazzino di merci, attrezzature, ecc. parcheggio di veicoli;
- nei **righi B07, B17, B27, B37, B47, B57, B67, B77, B87, B97**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti al rimessaggio dei veicoli e degli animali;
- nei **righi B08, B18, B28, B38, B48, B58, B68, B78, B88, B98**, superficie dei locali,

espressa in metri quadrati, destinata alla manutenzione e riparazione dei veicoli (officine);

- nei **rigi B09, B19, B29, B39, B49, B59, B69, B79, B89, B99**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, ad esempio spogliatoi, box, ecc.;
- nei **rigi B10, B20, B30, B40, B50, B60, B70, B80, B90, B100**, il **codice 1, 2 o 3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno.

**11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro vengono richieste informazioni che consentono di individuare le modalità di svolgimento dell'attività.

Al riguardo, si precisa che, per trasporti regolari s'intendono quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo continuativo o periodico, effettuati su itinerari e con orari prestabiliti.

Per trasporti non regolari si intendono quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo non continuativo o periodico, effettuati su itinerari e con orari stabiliti di volta in volta.

In particolare, indicare:

**Tipologia clientela**

- nei **rigi da D01 a D03**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi;

**Attività di trasporto**

- nel **rigo D04**, la percentuale dei ricavi conseguiti nell'attività di trasporto regolare in rapporto ai ricavi complessivi;
- nel **rigo D05**, la percentuale dei ricavi conseguiti nell'attività di trasporto non regolare in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Trasporti**

- nei **rigi da D06 a D10**, per ciascuna tipologia di aree di attività individuate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi, distinguendo i ricavi derivanti dall'attività di trasporti regolari (nella prima colonna) da quelli derivanti nell'attività di trasporti non regolari (nella seconda colonna).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

**Trasporti regolari**

- nel **rigo D11**, il numero di chilometri di tratta gestiti ottenuto sommando i chilometri di ciascuna tratta percorsa. Al riguardo, si precisa che, per tratta gestita, s'intende il percorso di andata e ritorno;
- nel **rigo D12**, il numero di passeggeri trasportati nell'anno;
- nel **rigo D13**, il numero degli abbonamenti venduti;

**Trasporti regolari e non regolari**

- nel **rigo D14**, il numero di chilometri complessivamente percorsi nell'anno ottenuto sommando le percorrenze chilometriche annue del parco macchine utilizzato per il servizio di trasporto;
- nel **rigo D15**, per i soli noleggiatori di autovetture con autista, il numero di corse o servizi o prestazioni effettuati nell'anno; nel caso di attività di trasporto con taxi, il numero dei turni effettuati nell'anno;
- nel **rigo D16**, il numero degli autisti impiegati nell'anno per lo svolgimento dell'attività. Si precisa che devono essere indicati in questo rigo tutti i soggetti che hanno effettivamente svolto l'attività di autista, come, ad esempio, il titolare dell'impresa, il collaboratore familiare o il socio;
- nel **rigo D17**, nel primo campo, il numero degli autisti dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; nel secondo campo, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo D18**, il numero dei sostituti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 21 del 1992;
- nel **rigo D19**, nel primo campo, il numero dei meccanici dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; nel secondo campo, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo D20**, il numero delle postazioni di lavoro della/e officina/e;
- nel **rigo D21**, il numero dei ponti di lavoro e delle fosse;
- nel **rigo D22**, se esiste un impianto di lavaggio degli autoveicoli, barrando la casella;
- nel **rigo D23**, se si dispone del collegamento con radiotaxi, barrando la casella;
- nel **rigo D24**, la percentuale delle corse e dei servizi notturni e festivi rispetto al numero complessivo delle corse e dei servizi forniti;
- nel **rigo D25**, i ricavi derivanti dalla fornitura di spazi pubblicitari sui veicoli;

**Costi specifici**

- nei **rigi da D26 a D32**, per ciascuna voce di spesa individuata, il costo sostenuto;

**Localizzazione**

- nel **rigo da D33**, il **codice 1, 2, 3 o 4**, con riferimento al numero degli abitanti del comune che rilascia l'autorizzazione di no-

leggio di autovetture con autista ovvero nel caso di esercizio dell'attività di taxi nell'ambito di un comprensorio, il codice corrispondente alla densità demografica totale del comprensorio.

**12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI****Veicoli**

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nei **rigi da E01 ad E06**, nella prima colonna, il numero dei veicoli e, nella seconda colonna, il relativo numero di posti;
  - nei **rigi da E07 ad E09**, nella prima colonna, il numero e, nella seconda colonna, la portata dei soli altri veicoli (rigo E07), espressa in quintali.
- Al riguardo, si precisa che:
- nel **rigo E04**, vanno indicati i minibus con capienza da un minimo di 10 ad un massimo di 25 posti compreso il conducente.
  - nel **rigo E05**, vanno indicate le autovetture con capienza da un minimo di 5 ad un massimo di 9 posti compreso il conducente (art. 54 del codice della strada).

**13. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI**

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbo-

namenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  - 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  - 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata. Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svol-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

gimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle commesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ipiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuti sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, inclu-

se quelle sostenute per i contribuiti e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quel-

li strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).
- Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzio-

nato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad esempio gli artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

**14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI  
RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE  
DEGLI STUDI DI SETTORE**

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Am-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

ministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

**15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI**

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si

precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno

1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riacdebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riacdebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo Z15**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di noleggio di autoveicoli con autista (NCC), il numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- nel **rigo Z16**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di noleggio di autoveicoli con autista (NCC), il possesso dell'autorizzazione alla sosta su suolo pubblico;
- nel **rigo Z17**, il numero di corse, servizi o prestazioni, effettuate nell'anno;
- nel **rigo Z18**, l'ammontare complessivo dei contributi erogati dagli enti pubblici per il ripiano dei disavanzi di gestione (ex Legge 151/81 e successive modifiche);

**Tipologia clientela**

- nei **rigi da Z19 a Z26**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG72B**

Studi di settore

**TABELLA 1 - Apprendisti**

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri  
Tri1 5 trimestri  
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%











CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO E		Veicoli		Numero	Numero posti	
Beni strumentali	E01	Autobus urbani				
	E02	Autobus extra-urbani				
	E03	Pullman granturismo				
	E04	Minibus				
	E05	Autovetture				
	E06	Veicoli a trazione animale				
				Numero	Portata in quintali	
	E07	Altri veicoli				
	E08	Impianti di risalita a fune				
E09	Animali da tiro					
QUADRO F		<b>Imposte sui redditi</b>				
Elementi contabili	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			.000	
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti			.000	
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			.000	
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR			.000	
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			.000	
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti			.000	
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			.000	
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR			.000	
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			.000	
	F10	Costo per la produzione di servizi			.000	
	F11	Valore dei beni strumentali			.000	
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa			.000	
	F13	Spese per acquisti di servizi			.000	
	F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000			.000	
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso			.000	
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000			.000	
			<b>Imposta sul valore aggiunto</b>			
	F17	Esenzione IVA				Barrare la casella
	F18	Volume d'affari				.000
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)				.000
	F20	IVA sulle operazioni imponibili				.000
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento				.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)				.000	
QUADRO X	X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti			.000	
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo			.000	
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore						





AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

## **SG74U**

- 74.81.1 Studi fotografici;**
- 74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.**

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

**1. GENERALITÀ**

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG74U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza e per gli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

**2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente, sia in qualità di imprenditore sia di esercenti arti e professioni, una tra quelle di seguito elencate:

**"Studi fotografici" - 74.81.1;**  
**"Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa" - 74.81.2.**

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuen-

ti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.

Per attività prevalente si intende quella dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata; dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai contribuenti esercenti attività di impresa che svolgono l'attività sopra indicata in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata.

L'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti o professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.

In base a tale principio:

i contribuenti che esercitano professionalmente l'attività di "Studi fotografici" e una seconda attività:

- possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
- non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti prevalente. In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore.

i contribuenti che svolgono in forma di impresa l'attività di "Studi fotografici" e una seconda attività:

- possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
- possono utilizzare il presente modello solo se per l'altra attività di impresa abbiano facoltativamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente se anche per tale attività risulta approvato lo studio di settore.

Devono, infine, essere compilati due diversi modelli se l'altra attività non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Studi fotografici" e risultino approvati i relativi studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili ri-

chiesti nei quadri F e G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

**3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri, i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

Agenzia delle Entrate

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG74U

Studi di settore

- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

#### 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

##### Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

##### Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di

un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

##### ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

##### Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più pun-

ti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

##### ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del quadro appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

#### 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analo-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

gia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate come base per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;

- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato da quest'ultimo risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nel-

l'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un'eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

**8. FRONTESPIZIO**

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Se l'impresa è iscritta nell'albo artigiani, barrare l'apposita casella.

Agenzia delle Entrate

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG74U

Studi di settore

### 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato il numero delle giornate retribuite, per entrambi i rapporti di lavoro. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001, ed agli assunti con contratto di formazione e lavoro, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da

- quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A06**, nella prima colonna, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni);
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righe da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

### 10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti le unità locali e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità locali e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quel-

- la effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
- nel **rigo B01**, l'anno di apertura dell'unità locale;
- nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KVV. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B05**, i canoni di locazione annui relativi alle unità locali destinate all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni);
- nei **righe da B06 a B10**, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati esclusivamente per la sala posa (**rigo B06**), per il ricevimento della clientela (**rigo B07**), per il laboratorio, sia di tipo tradizionale che di tipo moderno, come il laboratorio digitale, multimediale o video, (**rigo B08**), per il deposito o il magazzino (**rigo B09**), per ufficio (**rigo B10**).
- nel **rigo B11**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa;

### 11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare i dati relativi ad alcuni tipi di materiali, specifici per le attività, consumati nel corso del 2000. In particolare indicare:

#### Consumi

- nei **righe da D01 a D03**, il quantitativo di sviluppo consumato, espresso in litri, suddiviso per le tre differenti destinazioni di uso previste;
- nei **righe da D04 a D06**, il quantitativo di carta fotografica acquistata in bobine consumata, espressa in metri, suddiviso nei tre formati indicati sul questionario;
- nei **righe D07 e D08**, il quantitativo di carta fotografica acquistata in risme o in fogli consumata, espressa in numero di fogli, suddiviso nei due formati indicati sul questionario.

#### Mezzi di trasporto

Nel quadro sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nei **righe da D09 a D14**, nel primo campo, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, il numero dei veicoli e, nel secondo campo dei **righe D10, D11, D13 e D14**, la portata complessiva degli stessi

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei **righe** da **D09** a **D11** sono, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere a), c), e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righe** da **D04** a **D06** vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.

Nel **righe** **D07**, indicare, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi di servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.);

**Tipologia dell'attività**

– nei **righe** da **D16** a **D51**, in percentuale, distintamente per ciascuna tipologia di prestazioni offerte o di servizi resi, i compensi percepiti o i ricavi conseguiti in rapporto a quelli complessivamente percepiti o conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Tipologia clientela**

– nei **righe** da **D52** a **D65**, in percentuale, i compensi o i ricavi corrisposti da ciascuna tipologia di clientela individuata, in rapporto ai compensi o ai ricavi globalmente percepiti o conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Elementi specifici**

– nei **righe** da **D66** a **D81**, sono richiesti alcuni elementi di costo specifici sostenuti nel corso dell'anno. In particolare, indicare:  
– nel **righe** **D66**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività svolta, con esclusione dei premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività;  
– nel **righe** **D68**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, senza tenere conto, per gli esercenti arti e professioni, dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR;  
– nel **righe** **D69**, l'ammontare delle spese sostenute per mantenere aggiornato il software a propria disposizione, includendo anche quelle sostenute per contratti periodici di assistenza tecnica al software medesimo

ma non anche quelle relative all'acquisto dei programmi o delle licenze d'uso;

- nel **righe** **D71**, le spese sostenute per l'acquisto di materiale chimico e per lo sviluppo;
- nel **righe** **D72**, le spese sostenute per l'acquisto di materiale fotosensibile da ripresa (rullini o pellicole);
- nel **righe** **D73**, le spese sostenute per l'acquisto altro materiale videofotografico di consumo (ad es.: carta per stampe, materiali magnetici per immagazzinamento immagini, ecc.);
- nel **righe** **D77**, le spese per prestazione, direttamente o indirettamente, offerte da altri fotografi/studi fotografici; vanno incluse qui anche le spese sostenute per truccatori, modelle, ecc.

**Altri elementi specifici**

In particolare, indicare:

- nel **righe** **D82**, il valore dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti per la cessione di diritti di utilizzo, tenendo esclusi i compensi percepiti o i ricavi conseguiti per l'esecuzione delle riprese ("shooting");
- nei **righe** **D83** e **D84**, rispettivamente, la percentuale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti per servizi diretti al mercato italiano ovvero al mercato internazionale, rispetto al totale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti;
- nel **righe** **D85**, il numero di foto pubblicate nel 2000 su copertine di riviste, a diffusione nazionale o internazionale;
- nel **righe** **D86**, il numero di redazionali pubblicati su riviste, a diffusione nazionale.

I successivi **righe** **D92** e **D93**, devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente. In particolare, va indicato:

- nel **righe** **D92**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **righe** **D93**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2000.

Si precisa, al riguardo, che nel caso di attività esercitata in forma associata, va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

**ATTENZIONE**

I dati riportati nei **righe** **D92** e **D93**, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella tabella 2.

**12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI**

In tale quadro va indicato, nei **righe** da **E01** ad **E24**, per ciascuna tipologia richiesta, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000; il numero dei beni strumentali indicati nei **righe** da **E01** ad **E12**, così come anche il numero di quelli indicati nei **righe** da **E13** ad **E24**, deve essere suddiviso nelle differenti classi di costo previste dal questionario.

Nel **righe** **E25** occorre indicare il numero delle linee ISDN di cui si è dotati, mentre nel **righe** **E26** il costo complessivo del software specifico per l'attività espletata, posseduto e/o detenuto a qualsiasi titolo.

**13. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI**

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

– nel **righe** **F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **righe** **F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo **righe** è anche compreso nel valore da riportare nel **righe** **F01**;

– nel **righe** **F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

– nel **righe** **F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo **righe** è anche compreso nel valore da riportare nel **righe** **F03**;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi

dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appalata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti

agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autoveicoli, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e po-

stali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi magnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad esempio gli artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

**14. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI  
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO**

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

**Imposte sui redditi**

Indicare:

- nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
  - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  - c) il valore normale, al momento dell'im-

missione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- a) non si tiene conto degli immobili;
- b) va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, (pari a euro 516,46) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- c) le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- d) le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

- nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:

- a) l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

b) le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;

c) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

**ATTENZIONE**

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

- nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:

- a) l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- b) le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- c) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

- nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

**ATTENZIONE**

Devono essere inclusi, in questo rigo:

1. i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorchè non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B04 del quadro B;

2. le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Le spese in questione vanno riportate, altresì, nel rigo B05 del quadro B;

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:

- a) i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- b) i consumi di energia elettrica;
- c) i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- e) l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- f) l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- g) il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle

stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

- a) per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- b) di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- c) per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate,;
- d) per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- e) per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- f) di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio.

Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;

g) inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti).

L'importo indicato deve corrispondere al totale degli importi indicati nei righe D33 e D34 del quadro D del presente modello.

I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - a) operazioni "fuori campo di applicazione" dell'iva, (ad esempio gli artt. 2, ultimo comma, 3, ultimo comma e 7 del DPR n. 633/72);
  - b) operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72.
- nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'iva sulle operazioni imponibili;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'iva relativa:  
alle cessioni di beni ammortizzabili;  
ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

**15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI  
RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE  
DEGLI STUDI DI SETTORE**

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione. I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;

– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

**16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI**

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese.

Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

– nei **rigi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei rigi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali rigi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata.

In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G04 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

**TABELLA 1 - Apprendisti**

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri  
Tri1 5 trimestri  
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO SG74U**

Studi di settore

**TABELLA 2 - Calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto"**

Per i contribuenti che svolgono l'attività in qualità di imprenditori il calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto" è effettuato secondo le tradizionali modalità previste nella "Nota metodologica" allegata al decreto di approvazione degli studi di settore.

Per i contribuenti che esercitano l'attività in qualità di professionisti, invece, l'indicatore della resa oraria è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del rigo G07} - \text{importo del rigo G03} - \text{importo del rigo G04}}{\text{"Numero addetti"} \times 40 \times 45}$$

dove:

- rigo G07 = Compensi dichiarati;
- rigo G03 = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- rigo G04 = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
- Numero addetti = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312  
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
  - i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.
- L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti e gli apprendisti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite. Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2000 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

**ESEMPIO:**

Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 30 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2000 compensi pari a lire 80.000.000. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un apprendista retribuito per 312 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2000 lire 4.400.000.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{80.000.000 - 4.400.000}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{(1 \times 0,75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{3.150} = 24.000$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:

- il "Numero degli addetti" posto al denominatore del rapporto è pari a:  
Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312;  
il **fattore correttivo** è pari a:
- [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/numero soci o associati)/45].

**ESEMPIO:**

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2000 compensi pari a 126.000.000. Si avvale inoltre, di un apprendista retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{126.000.000}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{126.000.000}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{4.500} = 28.000$$





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--

**QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

<b>Consumi</b>			
D01	Sviluppo per pellicole		Litri
D02	Sviluppo per carta a colori		Litri
D03	Sviluppo per carta bianco/nero		Litri
D04	Carta fotografica in bobine: piccola (banda fino a cm 15,2)		Metri
D05	Carta fotografica in bobine: media (banda oltre cm 15,2 e fino a cm 40)		Metri
D06	Carta fotografica in bobine: grande (banda oltre cm 40)		Metri
D07	Carta fotografica in fogli: piccola (fino a 13 x 18 cm)		Numero fogli
D08	Carta fotografica in fogli: grande (oltre 13 x 18 cm)		Numero fogli
<b>Mezzi di trasporto</b>			
D09	Autovetture	Numero	
D10	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D11	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D12	Motocicli	Numero	
D13	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D14	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D15	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		.000
<b>Tipologia dell'attività</b>		Percentuale sui compensi o ricavi	
<b>Moda/Beauty</b>			
D16	Redazionali/Reportage		%
D17	Pubblicità		%
D18	Cataloghi		%
<b>Still life</b>			
D19	Redazionali/Reportage		%
D20	Pubblicità		%
D21	Cataloghi		%
<b>Arredamento/architettura</b>			
D22	Redazionali/Reportage		%
D23	Pubblicità		%
D24	Cataloghi		%
<b>Altri servizi editoriali e giornalistici</b>			
D25	Reportage giornalistici		%
D26	Reportage sportivi		%
D27	Reportage di viaggio e turismo		%
D28	Reportage di beni artistici		%
D29	Reportage scientifici		%
D30	Altri reportage		%
<b>Fotografie per privati</b>			
D31	Ritratti		%
D32	Servizi per matrimoni ed altre cerimonie		%
D33	Foto formato tessera e foto scolastiche		%
D34	Foto formato tessera attraverso macchine automatiche		%

(segue)





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO  
UNITA' PRODUTTIVA

--	--

(segue)

QUADRO D		Altri elementi specifici			
Elementi specifici dell'attività	D82	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per la cessione di diritti di utilizzo			.000
	D83	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per servizi fotografici diretti al mercato italiano			%
	D84	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per servizi fotografici diretti al mercato multinazionale o estero			%
	D85	Foto pubblicate su copertine di riviste a diffusione nazionale/ internazionale			Numero
	D86	Redazionali pubblicati su rivista a diffusione nazionale			Numero
	D87	Campagne pubblicitarie nazionali			Numero
	D88	Campagne pubblicitarie internazionali			Numero
	D89	Servizi fotografici eseguiti all'estero			Numero
	D90	Servizi fotografici pubblicati all'estero			Numero
	D91	Agenti su paesi esteri			Numero
	D92	Ore settimanali dedicate all'attività			Numero
	D93	Settimane di lavoro nell'anno			Numero
	QUADRO E		Beni strumentali		
		da 0,5 fino a 2 milioni	oltre 2 fino a 4 milioni	oltre 4 fino a 20 milioni	oltre 20 milioni
E01	Fotocamere				Numero
E02	Obiettivi				Numero
E03	Dorsi digitali per fotocamere				Numero
E04	Dorsi speciali diversi da quelli previsti dal rigo precedente				Numero
E05	Luci continue				Numero
E06	Luci Flash				Numero
E07	Computer				Numero
E08	Stampanti-Plotter				Numero
E09	Scanner				Numero
E10	Cabine automatiche per foto tessera				Numero
E11	Fotocopiatrici				Numero
E12	Apparecchi da ripresa, videocamere, telecamere				Numero
		fino a 20 milioni	oltre 20 fino a 100 milioni	oltre 100 fino a 200 milioni	oltre 200 milioni
E13	Ingranditori				Numero
E14	Sviluppatrici per diapositive				Numero
E15	Sviluppatrici per negativi				Numero
E16	Minilab				Numero
E17	Stampatrici fino a 30 x 45				Numero
E18	Stampatrici oltre 30 x 45				Numero
E19	Sviluppatrici per carta formato fino a 30 x 45				Numero
E20	Sviluppatrici per carta formato oltre 30 x 45 fino a 70 x 100				Numero
E21	Sviluppatrici per carta formato oltre 70 x 100				Numero
E22	Sistemi di stampa da file digitale				Numero
E23	Videoregistratori, videoriproduttori e videoproiettori				Numero
E24	Apparecchiature per postproduzione video (centraline di montaggio, titolatrici, ecc.)				Numero
E25	Linee ISDN				Numero
E26	Costo complessivo del software ad uso dell'attività				.000







**Approvazione di n. 23 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2000.**

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento

dispone:

### 1. *Approvazione dei modelli*

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2000, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

- a) Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine; codice di attività 52.22.1; Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione, codice di attività 52.22.2; Studio di settore SM 02 U;
- b) Farmacie, codice di attività 52.31.0; Studio di settore SM 04 U;
- c) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice di attività 52.42.1; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice di attività

- 52.42.2; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice di attività 52.42.3; Studio di settore SM 05 A;
- d) Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice di attività 52.42.6; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami, codice di attività 52.43.1; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice di attività 52.43.2; Studio di settore SM 05 B;
- e) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario, codice di attività 52.44.3; Commercio al dettaglio di elettrodomestici, codice di attività 52.45.1; Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori, codice di attività 52.45.2; Commercio al dettaglio di dischi e nastri, codice di attività 52.45.3; Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria, codice di attività 52.45.5; Studio di settore SM 06 A;
- f) Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice di attività 52.45.4; Studio di settore SM 06 B;
- g) Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame, codice di attività 52.44.2; Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico, codice di attività 52.44.5; Studio di settore SM 06 C;
- h) Commercio al dettaglio di libri nuovi, codice di attività 52.47.1; Studio di settore SM 12 U;
- i) Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice di attività 52.33.2; Studio di settore SM 16 U;
- j) Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice di attività 51.21.1; Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina, codice di attività 51.21.2; Commercio all'ingrosso di caffè, codice di attività 51.37.1; Studio di settore SM 17 U;

- k)* Commercio all'ingrosso di fiori e piante, codice di attività 51.22.0; Studio di settore SM 18 A;
- l)* Commercio all'ingrosso di tessuti, codice di attività 51.41.1; Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria, codice di attività 51.41.2; Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi), codice di attività 51.41.3; Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili, codice di attività 51.41.A; Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili, codice di attività 51.41.B; Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, codice di attività 51.42.1; Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili, codice di attività 51.42.3; Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature, codice di attività 51.42.5; Studio di settore SM 19 U;
- m)* Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio, codice di attività 52.47.3; Studio di settore SM 20 U;
- n)* Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati), codice di attività 51.31.0; Studio di settore SM 21 A;
- o)* Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, codice di attività 51.34.1; Commercio all'ingrosso di altre bevande, codice di attività 51.34.2; Studio di settore SM 21 B;
- p)* Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, codice di attività 51.39.1; Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi, codice di attività 51.39.2; Studio di settore SM 21 C;
- q)* Commercio all'ingrosso di carni fresche, codice di attività 51.32.1; Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate, codice di attività 51.32.2; Studio di settore SM 21 D;
- r)* Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova, codice di attività 51.33.1; Studio di settore SM 21 E;

- s) Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, codice di attività 51.32.3; Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari, codice di attività 51.33.2; Commercio all'ingrosso di zucchero, codice di attività 51.36.1; Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolci, codice di attività 51.36.2; Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie, codice di attività 51.37.2; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, codice di attività 51.38.1; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice di attività 51.38.2; Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini, codice di attività 51.39.3; Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali, codice di attività 51.39.A; Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, codice di attività 51.39.B; Studio di settore SM 21 F;
- t) Commercio all'ingrosso di giocattoli, codice di attività 51.47.6; Studio di settore SM 25 A;
- u) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette), codice di attività 51.47.7; Studio di settore SM 25 B;
- v) Commercio all'ingrosso di rottami metallici, codice di attività 51.57.1; Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale, codice di attività 51.57.2; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc), codice di attività 51.57.3; Studio di settore SM 26 U;
- w) Commercio al dettaglio di frutta e verdura, codice di attività 52.21.0; Studio di settore SM 27 A;

1.2 I modelli di cui al punto 1 possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività economiche, come attività secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.3 Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 3 luglio 1997, 10 febbraio 1998 e 10 agosto 1998.

1.4 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

## 2. *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli*

2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato, con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

2.2 Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.